

clesiastico di Roma, è prorogata fino al 1º gennaio 1889.

“ Fino a quando però non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i debitori di esse potranno demandare l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tassa e l'esenzione da emolumenti stabiliti dalla precitata legge 19 gennaio 1880. ”

La discussione generale è aperta.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Desidero di sottoporre al senno dell'onorevole ministro e della Camera una semplice osservazione.

Io ritengo che la proroga che si propone sia troppo breve e che dovrebbe essere accordata, anziché per un solo anno, per due, affinché si potesse raggiungere lo scopo, cui questo disegno di legge tende.

Tale scopo è manifestamente identico a quello della legge del 1880; esso non è quello di liquidare le attività patrimoniali dello Stato contemplate in questa legge a favore dell'erario, ma quello di offrire il modo ai proprietari dei fondi, gravati da queste prestazioni, di consolidare l'utile col diretto dominio, di liberare i fondi stessi dagli oneri da cui sono gravati, nell'interesse dell'agricoltura e della libera loro alienabilità.

Questo scopo, non ostante tutti i vantaggi portati dalla legge del 1880, non fu raggiunto sino qui, e furono necessarie tre proroghe. Quale si fu la causa di ciò? Nella relazione dell'onorevole ministro trovo che il motivo per cui non si poté raggiungere lo scopo che era nella speranza e dell'onorevole ministro e del relatore della Commissione, nel 1880, sarebbe stato questo, che, cioè, nelle provincie in cui si trovano questi beni gravati, ebbero a lamentarsi e terremoti ed epidemia colerica; ma a parer mio ciò non è esatto ed altre sono le cause per cui questo scopo non si raggiunse, e la desiderata liberazione non fu fatta.

Non in tutte le provincie in cui si trovano questi beni si verificarono quelle calamità; per di più il fatto che dal 1880 al 1886 (e quindi in un tempo in cui non avvennero le calamità stesse), ben pochi furono gli svincoli fatti in esecuzione della legge del 1880 e pochi i proprietari che credettero usufruire dei vantaggi da essa concessi persuade che in altre circostanze è a cercarsi la cagione di tale fatto.

Secondo me, la causa sta nella crisi agricola; per la quale i proprietari dei fondi gravati non solo non ebbero e non hanno i mezzi per pro-

cedere alle affrancazioni, ma non hanno nemmeno la speranza di procurarseli; d'onde il timore che, addivenendo oggi, privi come sono di mezzi, a tali affrancazioni, sia reso frustraneo il vantaggio che loro è fatto dalla legge delle decadenze che furono comminate dalla legge stessa. Ora, queste condizioni non si variano in un anno. Nel venturo anno, ci troveremo nelle medesime condizioni in cui ci troviamo oggidì; e quindi nella necessità di concedere una nuova proroga se si vuole raggiungere quello scopo che, stando alle dichiarazioni fatte nel 1879 dall'onorevole ministro nella sua relazione, era nei desideri del Governo che proponeva la legge. Pare, quindi, a me più opportuno, dal momento che una proroga si concede, che questa proroga si conceda, almeno, per un paio d'anni, come avvenne per le proroghe anteriori.

Queste sono le osservazioni che sottopongo all'onorevole ministro ed alla Commissione, approvando io pure l'emendamento introdotto dalla Commissione, e ciò perchè la legge del 1880 non è legge fatta per dare al demanio facoltà di alienare, ma è fatta per facilitare la facoltà di svincolare, già concessa dalla legge del 1864 al proprietario di beni vincolati.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Buttini, relatore. La Commissione si propose precisamente la questione sollevata testè dall'onorevole Calvi; e se la dovette proporre, perchè essa era sorta in vari Uffici; però, venne ad una conclusione contraria a quella manifestata dal preopinante, e ritenne che si dovesse mantenere il termine proposto dal Governo, perchè la legge, 29 gennaio 1880 che si è già tante volte prorogata, ebbe essenzialmente per iscopo di affrettare la liquidazione del patrimonio livellare dello Stato.

Non dimentichiamo la consistenza di questo patrimonio livellare.

Alla data della prima legge corrispondeva ad una cifra superiore a 3,600,000 lire di rendita ma in questa cifra rappresentavano pure notevole parte le annualità e prestazioni che l'onorevole ministro delle finanze nella sua relazione diceva *incerte, contestate, contestabilissime*.

Le statistiche, richiamate nella relazione, dimostrano che nei vari anni decorsi prima dell'ultima legge di proroga, si eseguirono riscatti, equivalenti ad una rendita annua di oltre un milione di lire. Ma quali furono le annualità che si riscattarono?

Esse furono quelle maggiori rappresentanti una rendita media di 116 lire; esse furono in pari